

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
TRABUCCHI

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

Essendosi reso vacante un seggio, nella Regione della Sicilia, in seguito alle dimissioni del senatore Graziano Verzotto, la Giunta accerta che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Camillo Giardina.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

#### COMMISSIONI RIUNITE

3<sup>a</sup> (Esteri)

e

4<sup>a</sup> (Difesa)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Comm.ne*  
BATTISTA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri Pedini e per la difesa Donati.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente: " Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano " » (517), d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Modifiche e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo » (518), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri. (Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore senatore Oliva dà lettura del testo degli articoli da 1 a 9 approvati nella precedente seduta, testo al quale egli ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento.

Dopo breve dibattito, al quale partecipano, oltre al relatore, il presidente Battista, i senatori Tullia Romagnoli Caretoni, Rosa e Pieraccini, i sottosegretari di Stato Pedini e Donati, la Commissione approva, con altre lievi modificazioni di carattere formale, il testo proposto dal relatore.

Successivamente la Commissione, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, approva l'articolo 10 del nuovo testo, concernente l'indicazione dell'onere complessivo e della relativa copertura finanziaria. Infine è approvato il te-

sto unificato dei due disegni di legge, con il seguente nuovo titolo: « Modificazioni e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente il rinvio e la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ».

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### 6<sup>a</sup> (Istruzione)

e

### 7<sup>a</sup> (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commiss.*  
TOGNI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

*La seduta ha inizio alle ore 12,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 710, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria » (994), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il presidente Togni deplora anzitutto il fatto che il Senato, per cause ad esso non imputabili, sia costretto a discutere entro termini ristrettissimi di tempo un provvedimento importante qual è quello in esame; informa quindi che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, come pure favorevole è stato il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che ha peraltro manifestato perplessità di ordine costituzionale sugli ultimi due commi dell'articolo 2 del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il senatore Zaccari, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione perma-

nente. Premesso che il provvedimento in esame tende ad uno snellimento delle procedure e ad una maggiore incisività degli organi tecnici e amministrativi nel settore dell'edilizia scolastica, l'oratore sottolinea come non sia in questa sede in discussione il principio informatore della legge n. 641 del 1967, che sarà invece preso in esame in sede di predisposizione del probabile, futuro piano quinquennale.

Dopo essersi diffuso sugli scopi e le finalità della citata legge n. 641 nonché sulle ragioni che hanno determinato la sua non completa attuazione (fra le quali, i ritardi inevitabili, conseguenti ad ogni passaggio da un vecchio ad un nuovo ordinamento), il senatore Zaccari cita alcuni dati sullo stato di attuazione del primo programma biennale previsto dalla legge in questione e conclude invitando le Commissioni ad accogliere il disegno di legge.

A sua volta il senatore Genco, relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione permanente, illustra il contenuto degli articoli del decreto-legge e delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati: espresso il proprio apprezzamento per le novità normative che si riscontrano nel provvedimento — talune di notevole rilievo, quali ad esempio la sostituzione del sistema della delega a quello dell'affidamento in concessione ai fini della progettazione e della costruzione delle opere; la possibilità di erogazione delle spese per l'acquisizione delle aree anche prima dell'inizio dei lavori; le disposizioni riguardanti i progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 641, le aree prescelte e non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione, le possibilità di gare d'appalto in aumento — l'oratore si associa alle conclusioni del senatore Zaccari.

Dopo un intervento del senatore Rosa, il quale chiede chiarimenti su taluni articoli e fa presente l'opportunità di elevare dal due al cinque per cento la somma da corrispondersi al proprietario espropriato, in aggiunta all'indennità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge, prende la parola la senatrice Ariella Farneti, la quale lamenta anzitutto il ritardo con cui il Governo, adottan-

do uno strumento legislativo inopportuno e comunque inadeguato, ha adempiuto all'impegno assunto nel corso del dibattito svoltosi in Senato ai primi di marzo del corrente anno; la senatrice Farneti conclude formulando talune richieste in merito alla scuola materna ed auspicando che la tipologia edilizia tenga conto delle tendenze evolutive dell'ordinamento scolastico.

Il senatore Spigaroli, che prende successivamente la parola, si associa anzitutto alla deplorazione del Presidente per il limitato tempo a disposizione che impedisce di apportare al provvedimento modifiche che pur sarebbero opportune, non soltanto in relazione ai rilievi contenuti nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ma anche su qualche singola disposizione, quale ad esempio quella contenuta nel nuovo testo dell'articolo 5 del decreto, che ha sostituito la ben più accettabile stesura originaria; comunque, prosegue l'oratore, il provvedimento va giudicato positivamente nel suo insieme, per cui, anche a nome del Gruppo democratico cristiano, si dichiara ad esso favorevole.

A sua volta, il senatore Bonazzi preannunzia l'astensione del Gruppo degli indipendenti di sinistra, in considerazione delle serie critiche che la sua parte muove alla legge n. 641, i cui inconvenienti, soggiunge, non saranno certamente risolti dal provvedimento in esame.

Anche a giudizio del senatore Poerio il provvedimento in esame non contribuisce a risolvere i problemi emersi in sede di attuazione della legge n. 641, sia per le perplessità di natura costituzionale adombrate nel parere trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, sia perchè con esso si trasferiscono agli enti locali responsabilità senza contemporanea attribuzione di mezzi sufficienti; criticato il continuo ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto-legge, l'oratore invita la Commissione a considerare seriamente l'opportunità di modificare un provvedimento che è stato giudicato carente anche da parte di oratori della maggioranza.

Dopo un intervento del senatore Massobrio il quale, pur riconoscendo le lacune del provvedimento, si dichiara ad esso favorevo-

le, il sottosegretario Rosati, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, ribadisce che il decreto-legge non ha inteso sostituire o comunque mettere in discussione la legge n. 641, ma soltanto snellire le procedure, ai fini della massima operatività della legge stessa; invita pertanto le Commissioni ad esprimersi favorevolmente su un provvedimento che ha portata e finalità limitate.

Le Commissioni danno infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea di chiedere l'adozione della procedura urgentissima per l'esame in Assemblea del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 14.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
CASSIANI*

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

In apertura di seduta, il presidente Cassiani esprime, a nome della Commissione, piena ed affettuosa solidarietà al senatore Maris per l'inqualificabile aggressione da lui recentemente subita a Milano.

### IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

I relatori, senatori Salari e Zuccalà, comunicano che il Governo, il senatore Leone nonchè i presentatori dei vari emendamenti hanno ritirato questi ultimi riservandosi di riproporli in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche i punti lasciati in sospenso dell'articolo 2, quest'ultimo nel suo complesso, nonchè gli articoli 3, 4 e 5 e dà mandato ai senatori Salari e Zuccalà di predisporre la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**ESTERI (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente*

PELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.**La seduta ha inizio alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE**

« **Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino** » (790).  
(Esame).

Riferisce il senatore Brusasca, il quale rileva innanzitutto che i due documenti dei quali si chiede la ratifica tendono ad adeguare alla situazione dei tempi odierni le relazioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, finora regolate dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata da accordi aggiuntivi del 1953 e del 1960. Il relatore illustra quindi il contenuto del nuovo accordo aggiuntivo e della convenzione finanziaria, soffermandosi in particolare su alcune clausole in essi contenute, come quelle riguardanti la istituzione reciproca di rappresentanze a rango diplomatico, l'elevazione da 600 milioni a 1 miliardo e 200 milioni della misura del canone annuo versato dall'Italia a San Marino, la somministrazione alla Repubblica del Titano, a prezzo di costo, di tabacco lavorato, sigarette e sale bianco. Il senatore Brusasca conclude la sua esposizione invitando la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole alla ratifica richiesta.

Dopo brevi interventi del presidente Pella e del sottosegretario di Stato Pedini, la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Brusasca per la presentazione della relazione all'Assemblea, nel senso da lui indicato, con l'intesa che lo stesso relatore curerà, se-

guendo il suggerimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, la precisa indicazione dell'onere complessivo derivante, allo Stato italiano, dall'esecuzione dei due documenti in questione.

*La seduta termina alle ore 11.***DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente*

BATTISTA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Donati.**La seduta ha inizio alle ore 10,45.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modifica dell'articolo 8 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263, e del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, riguardanti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari** » (411), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli.  
(Rinvio dell'esame).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa chiede il rinvio dell'esame, essendo in elaborazione da parte del Ministero altro disegno di legge più organico e riguardante tutte le Forze armate.

Dopo un breve intervento del senatore Mazarolli, relatore, l'esame del disegno di legge viene rinviato.

« **Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico** » (910), d'iniziativa del senatore Morandi.  
(Esame e rinvio).

Il senatore Pelizzo, relatore, illustra brevemente il disegno di legge, sottolineando l'opportunità di anticipare di qualche mese il termine di decorrenza previsto, nell'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, per le provvidenze a favore degli orfani dei mili-

tari deceduti per incidente di volo in servizio.

Il sottosegretario Donati dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo che i commissari presenti si sono unanimemente dichiarati favorevoli al disegno di legge, il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta, da parte del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, di una concessione di proroga per la trasmissione del parere; propone pertanto un rinvio dello esame. La Commissione aderisce.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
MARTINELLI*

*Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Barbi e per il tesoro Picardi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (857-Urgenza);

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti dei senatori Anderlini e Bosso, soppressivi della seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 7, rinviati nella seduta di ieri. Al riguardo, il sottosegretario Picardi chiede che le proposte di modifica vengano accantonate ed esaminate in relazione all'articolo 21. La proposta è accolta dalla Commissione, la quale affronta successivamente l'esame dell'articolo 8, respingendo anzitutto un emendamento del senatore Bosso al primo comma, volto a stabili-

re che le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati al portatore.

Vengono quindi in discussione tre emendamenti, di analogo contenuto, presentati al secondo comma rispettivamente dai senatori Bosso, Belotti e Banfi. Il relatore Belotti chiarisce che tutte le proposte di modifica tendono a prevedere che la banca depositaria debba partecipare alla firma dei certificati rappresentativi delle quote: a tal fine, egli presenta un nuovo testo che prevede la sottoscrizione dei certificati stessi da parte di un amministratore o di un dirigente della banca depositaria. Sulla identificazione dei soggetti della banca abilitati alla firma dei certificati si apre un breve dibattito: intervengono i senatori Anderlini, Banfi e Bertoli, il presidente Martinelli e il ministro Colombo, il quale dichiara di accogliere il testo presentato dal relatore. Posto ai voti, il testo del senatore Belotti viene approvato dalla Commissione: esso prevede anche che i certificati debbano recare il testo integrale del regolamento del fondo e gli estremi del decreto di approvazione.

Viene successivamente approvato, con la modifica anzidetta, il secondo comma dell'articolo 8, mentre il terzo comma è accantonato insieme ad un emendamento del senatore Anderlini, volto a prevedere la nullità degli atti compiuti in violazione dei primi due commi dell'articolo 6 ed in relazione all'accantonamento deciso in tale sede.

È poi accolto un comma aggiuntivo derivante da una proposta di modifica del senatore Banfi, corretta da un suggerimento del relatore Belotti. Tale disposizione riguarda la disciplina della procedura per la autenticazione delle girate dei certificati di partecipazione.

Sul quarto comma, la Commissione esamina ed approva una proposta di modifica del relatore volta a sostituire l'ultima parte della disposizione.

Approvato, con le modifiche sopra indicate, l'articolo 8, la Commissione passa all'esame dell'articolo 9, approvando nel testo governativo il primo comma.

Sul secondo comma, il relatore Belotti suggerisce di modificare il testo governativo nel senso di consentire alla società di

gestione le vendite a premio di titoli. In argomento si apre una discussione nella quale intervengono, in senso contrario alla proposta del relatore, i senatori Anderlini, Bertoli e Albertini ed in senso favorevole il senatore Buzio e il ministro Colombo. I primi osservano che la vendita a premio si presta a speculazioni, mentre il rappresentante del Governo esclude tale possibilità. Infine il comma è accolto nel testo governativo.

Sul terzo comma, il senatore Bertoli chiede perchè non sia prevista alcuna sanzione per la violazione da parte della società di gestione dell'obbligo di non esercitare il controllo delle società i cui titoli siano compresi nel fondo. Il ministro Colombo suggerisce di rinviare l'esame della questione all'articolo 33, quando si discuteranno le disposizioni penali.

Approvato quindi l'articolo 9, la Commissione esamina congiuntamente due emendamenti al primo comma dell'articolo 10. Il primo di essi, presentato dal senatore Banfi, tende a precisare meglio le funzioni esecutive della banca depositaria in relazione alla gestione del fondo e a istituire un controllo di legittimità da parte dello stesso organismo sulla conformità delle operazioni di gestione alle norme del disegno di legge. Il secondo, presentato dal senatore Belotti, è analogo alla prima parte del precedente mentre non prevede funzioni di controllo delle banche depositarie. In proposito, anzi, il senatore Belotti, dopo aver dichiarato di ritirare il proprio emendamento per aderire alla prima parte di quello del senatore Banfi, si pronuncia in senso contrario all'introduzione di un controllo ad opera della banca depositaria, in quanto ciò rischia di portare ad una confusione di compiti tra società di gestione e banca depositaria. Tale ipotesi è invece respinta dal senatore Banfi, il quale osserva che il controllo si inquadra perfettamente nella funzione di garanzia attribuita dal disegno di legge alla banca depositaria. In senso contrario alla seconda parte dell'emendamento Banfi si pronuncia anche il sottosegretario Picardi ed il ministro Colombo aggiunge che tale proposta di modifica altera notevolmente la posizione della banca depo-

sitaria, quale è configurata dal disegno di legge.

Il senatore Bertoli, pur dichiarando di condividere l'esigenza di controlli severi sulla gestione dei fondi, ritiene non opportuno attribuire tale controllo alla banca depositaria. Di avviso opposto si dichiara il senatore Anderlini, mentre il senatore Banfi chiede che la sua proposta venga votata per divisione. Accolto tale suggerimento, la Commissione approva la prima parte dell'emendamento del senatore Banfi con una modifica suggerita dal relatore e riguardante le attività esecutive della banca depositaria, mentre respinge la seconda parte della stessa proposta riguardante la funzione di controllo della banca. Viene quindi accolto il secondo comma dell'articolo 10 e lo stesso articolo nel complesso.

Sull'articolo 11, la Commissione respinge anzitutto un emendamento del senatore Anderlini tendente ad escludere la responsabilità della società di gestione verso i partecipanti secondo le norme relative al mandato. Il senatore Banfi dichiara di ritirare due emendamenti volti a precisare le responsabilità della banca depositaria, di fronte all'avviso contrario espresso dal ministro del tesoro Colombo, il quale osserva che la questione è connessa con le funzioni di controllo della stessa banca depositaria e che la Commissione ha respinto.

Viene successivamente approvato un emendamento del senatore Belotti, tendente ad introdurre tra il primo comma (accolto nel testo governativo) e il secondo una nuova disposizione che prevede l'obbligo per gli amministratori della società di gestione a prestare cauzione individuale, dopo che il relatore ha ricordato che la questione era stata già esaminata in sede di articolo 4.

Sul secondo comma, ha luogo un ampio dibattito in ordine ad un emendamento del senatore Anderlini, volto a sopprimere l'ultima parte del comma stesso e a rendere possibile il cumulo dell'azione di responsabilità dei singoli partecipanti con quella esercitata dall'organo di vigilanza ai sensi del quarto comma dell'articolo 19. Intervengono in senso favorevole all'emendamento il senatore Bertoli ed il presentatore, mentre

in senso contrario si pronunciano i senatori Cifarelli, Banfi ed Oliva. Quest'ultimo osserva che le azioni singole dei partecipanti al fondo possono avere soltanto la funzione di ritardare l'azione generale di responsabilità e che, in ogni caso, esse potranno essere riunite per connessione con la causa promossa dall'organo di vigilanza. L'emendamento è infine respinto.

Prima che la Commissione approvi l'articolo 11, con le modifiche indicate, il senatore Banfi chiede che la questione da lui sollevata a proposito dell'articolo 3 circa le azioni dei creditori dei partecipanti al fondo sulle quote sia inserita tra quelle accantonate e la Commissione accoglie tale proposta.

Viene successivamente accolto il primo comma dell'articolo 12, nel testo governativo. Sul secondo comma si svolge invece un ampio dibattito, che prende le mosse da tre proposte di modifica. Le prime due, del senatore Li Vigni, prevedono, rispettivamente, la limitazione al 15 per cento della quota di titoli stranieri inseribili nel fondo e la soppressione dell'inciso riguardante l'assenza di effetto retroattivo del provvedimento del Ministro del tesoro con il quale, secondo il testo governativo, si fissa la quota di titoli stranieri acquisibili dai fondi; la terza, del senatore Banfi, regola diversamente la procedura per la determinazione della quota investibile in titoli stranieri e ne fissa la misura massima al 25 per cento del valore del fondo.

Aderendo ad un suggerimento del presidente Martinelli, la Commissione esamina prima la questione della non retroattività della decisione di limitare la quota dei titoli stranieri. Il senatore Li Vigni, nello illustrare le sue proposte di modifica, osserva che se si ammette che i fondi possano conservare le partecipazioni straniere acquisite anche al momento in cui l'autorità governativa decidesse di abbassare il limite, tale decisione sarebbe inoperante e, inoltre, se non si fissasse nella legge alcun limite verrebbe a cadere uno dei principali argomenti addotti a difesa del disegno di legge e cioè quello della limitazione del deflusso di capitali all'estero. Tali considerazioni so-

no contestate dal relatore Belotti, il quale osserva che se, in dipendenza di una decisione di riduzione della quota di titoli esteri, i fondi dovessero provvedere ad un immediato adeguamento del proprio portafoglio si avrebbe un grave turbamento del mercato azionario.

Anche il senatore Cifarelli rileva che escludere ogni retroattività alle partecipazioni già acquisite della decisione del Ministro del tesoro significherebbe renderla inoperante, mentre ritiene che sia inutile stabilire un limite dal momento che il Ministro del tesoro e il CICR offrono sufficienti garanzie. Il senatore Bertoli riprende le argomentazioni del senatore Li Vigni osservando, inoltre, che l'assenza di ogni retroattività verrebbe a porre i fondi in situazioni diverse tra loro, alterando le condizioni di concorrenza. Il senatore De Luca dichiara di ritenere opportuna la determinazione di un limite agli investimenti in titoli stranieri e, quanto alla retroattività, osserva che sarebbe opportuno che la decisione del Ministro del tesoro si applicasse anche ai titoli già in portafoglio dei fondi, prevedendo al contempo un congruo periodo per l'adeguamento al nuovo limite, al fine di evitare il turbamento del mercato finanziario ventilato dal relatore.

Il senatore Oliva si associa a tali conclusioni, sottolineando la necessità di evitare che una variazione del limite in discussione abbia conseguenze troppo immediate sul mercato azionario. Il relatore Belotti richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità di una norma che fissasse un limite agli investimenti in titoli stranieri, in quanto si impedirebbe ai fondi di nascere competitivi con quelli stranieri e si inciderebbe sulla libera circolazione dei capitali. Il sottosegretario Picardi condivide le osservazioni del relatore e, riprendendo l'osservazione del senatore Cifarelli circa le garanzie offerte dalla procedura per la determinazione del limite in discussione, si pronuncia in senso contrario a tutti gli emendamenti.

Il senatore Banfi chiede che il suo emendamento sia posto in votazione per parti separate, escludendo cioè dal voto la determi-

nazione della misura del limite in discussione. A questo punto, il senatore Li Vigni dichiara di ritirare i propri emendamenti per aderire a quello del senatore Banfi. Viene posta in votazione (con l'avviso contrario del relatore e del sottosegretario Picardi) la prima parte dell'emendamento Banfi, che è accolta dalla Commissione.

Il senatore Banfi illustra quindi i motivi che lo hanno indotto a fissare il limite degli investimenti in titoli stranieri al 25 per cento del valore del fondo, mentre il relatore e il Sottosegretario si dichiarano contrari anche a questa seconda parte della proposta. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore Oliva, cui si associa il senatore De Luca, annuncia la propria posizione contraria all'emendamento, affermando che l'obbligo di intervento del Ministro del tesoro e del CICR per fissare la quota ammissibile di investimenti in titoli stranieri fornisce sufficienti garanzie.

La Commissione respinge quindi l'emendamento ed approva invece una proposta del senatore Anderlini, tendente a prevedere che l'adeguamento degli investimenti in titoli esteri dei fondi alla misura stabilita dal Ministro del tesoro avvenga con le modalità e nei termini posti dal decreto ministeriale che tale misura determina. Sulla proposta, che riprende il suggerimento avanzato nel precedente dibattito dal senatore De Luca, il Sottosegretario e il relatore si rimettono alla Commissione, mentre i senatori Cifarelli ed Oliva annunciano il loro voto favorevole.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,05, viene ripresa alle ore 18,40).*

Proseguendo il dibattito sull'articolo 12, la Commissione esamina un emendamento del senatore Buzio, sostitutivo del terzo comma, con cui si tende a stabilire il limite del 10 per cento per investimenti, da parte dei fondi, in titoli non quotati. Favorevoli al mantenimento del limite del 5 per cento si dichiarano i senatori Banfi e Bertoli, mentre i senatori Bosso e De Luca nonché il relatore Belotti (che sottolinea l'opportunità di favorire l'aumento del capitale di

rischio delle società) si dichiarano propensi a considerare positivamente l'emendamento.

Dopo che il sottosegretario Picardi si è rimesso alla Commissione, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto; è accolto invece il terzo comma dell'articolo nel testo governativo.

Successivamente il senatore Banfi illustra un emendamento aggiuntivo al quarto comma, volto ad estendere il divieto di investimento in azioni ed obbligazioni emesse da società di gestione o collegate o controllate o controllanti, titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione. Favorevole all'emendamento si dichiara il relatore Belotti a condizione che venga eliminato il riferimento alle società collegate, costituendo quest'ultima una espressione generica suscettibile di creare contestazioni, mentre le altre ipotesi contemplate soddisfano la esigenza prospettata nell'emendamento.

Con il relatore concordano il sottosegretario Picardi nonché il presidente Martinielli, il quale svolge taluni rilievi ricordando la disciplina del codice civile sulle società controllate. L'emendamento è quindi accolto con l'eliminazione del riferimento alle società collegate; la Commissione approva pertanto l'ultimo comma dell'articolo 12 così modificato.

La Commissione esamina quindi un emendamento aggiuntivo del senatore Li Vigni, con il quale si stabilisce che il 5 per cento del valore netto del fondo dovrà essere costituito da obbligazioni. Il presentatore si dichiara disposto ad accettare ogni soluzione che riconosca il principio di una percentuale di obbligazioni, allo scopo di affrontare la crisi del mercato obbligazionario, che tocca i piccoli risparmiatori.

L'emendamento è esaminato contestualmente ad un altro, presentato dal senatore Banfi ed altri, in base al quale il Ministero del tesoro stabilisce la quota riservata ad investimenti in titoli italiani a reddito fisso in misura non inferiore al 10 per cento.

Il senatore Banfi rileva, al riguardo, che il principio ispiratore dei fondi, di tonificare la borsa, deve temperarsi con altre esigenze, tra le quali quelle del mercato ob-

bligazionario, per ragioni di equilibrio del sistema economico.

Il senatore Bosso obietta che, derivando l'insufficienza di investimenti in obbligazioni da mancanza di fiducia dei risparmiatori, non sarà con le proposte in esame che si potrà risolvere il problema: si dichiara, comunque, favorevole alla fissazione di un limite massimo.

Il relatore Belotti, precisa che lo scopo del provvedimento è soprattutto quello di fare affluire capitali di rischio agli investimenti in regime di mercato aperto: tuttavia, rendendosi conto delle difficoltà del mercato obbligazionario (che peraltro non costituisce oggetto del disegno di legge), si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Li Vigni (in quanto prevede un limite minimo con facoltà di aumento) e non a quello del senatore Banfi.

Dopo che il sottosegretario Picardi ha sottolineato la necessità di assicurare elasticità di manovra agli organi del credito, la Commissione — con il voto contrario dei senatori Bosso e Biaggi — accoglie la formulazione dell'emendamento del senatore Banfi, con il limite proposto dal senatore Li Vigni.

All'articolo 13 il senatore Banfi presenta un emendamento — sostitutivo del primo comma — con il quale si stabiliscono i titoli che non possono essere inclusi nel fondo comune, prevedendo, per quanto riguarda le azioni con diritto di voto emesse da una stessa società, una graduazione percentuale in base all'ammontare del capitale delle società investitrici nel fondo. L'emendamento è esaminato contestualmente ad altre due proposte, rispettivamente dei senatori Belotti e Li Vigni, con le quali si stabilisce che la percentuale del 10 per cento prevista nel primo comma dell'articolo debba essere abbassata al 5 per cento.

Il senatore Banfi illustra dettagliatamente l'emendamento, soffermandosi in particolare sull'incidenza del fenomeno a seconda del capitale della società e sottolineando la ragione ispiratrice della proposta, mirante ad evitare il controllo dei fondi da parte di poche società.

Il relatore Belotti (con cui dichiara di concordare il senatore Li Vigni) ritiene necessaria la graduazione prospettata dal senatore Banfi ed osserva che riducendo, com'egli propone, al 5 per cento la percentuale di valore del fondo acquistabile da parte di una società, si vengono a limitare notevolmente le possibilità di influenza o di controllo; suggerisce inoltre di sostituire il termine più specifico di azioni a quello più generico di titoli, in quanto le obbligazioni non possono considerarsi influenti agli effetti del controllo.

Il senatore Cifarelli propone di accogliere la limitazione solo con riguardo alle azioni, lasciando immutato il testo governativo per il rimanente. Sul punto si apre un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori Bertoli, De Luca, Banfi, Formica, il relatore Belotti ed il presidente Martignelli, che propone un inciso, in fine all'emendamento, allo scopo di far salvo il limite stabilito al primo comma.

Replica quindi il sottosegretario Picardi: dopo aver ricordato che il Governo si è ispirato ad un criterio prudenziale nel disciplinare questo problema, l'oratore si associa alla proposta del relatore Belotti, osservando che il limite, tra l'altro, appare tra i più bassi previsti nelle varie legislazioni. Osserva inoltre che la diversificazione del limite in funzione del capitale non solo non è prevista in nessun'altra legislazione, ma non appare congrua in rapporto alle finalità che si vogliono raggiungere, in quanto le posizioni di controllo e di influenza non dipendono dall'entità di capitale ma dalla sua diffusione, onde non appare accoglibile lo emendamento Banfi a questo riguardo. Conclude proponendo il mantenimento del testo del Governo, con la sola modificazione del limite al 5 per cento.

Contrario a questa soluzione si dichiara il senatore Cifarelli, non ritenendola risolutiva del problema e insieme troppo restrittiva. Anche il senatore Bosso si pronuncia in senso contrario, ritenendo che il limite del 5 per cento crei gravi difficoltà ai fondi.

L'emendamento del senatore Banfi è quindi respinto dalla Commissione mentre il primo comma viene accolto con la modifica

suggerita dai senatori Belotti e Li Vigni con il voto contrario del senatore Bosso e l'astensione dei senatori del Gruppo socialista.

Viene quindi accolto il secondo comma nel testo governativo.

La Commissione esamina successivamente un emendamento 13-bis, presentato dai senatori Banfi ed altri, tendente a stabilire che i limiti previsti dagli articoli 12 e 13 possono essere elevati con autorizzazione degli organi del credito di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, quando l'investimento riguarda titoli di società controllate direttamente od indirettamente dallo Stato, dalla regione e da enti locali.

Il relatore Belotti si dichiara contrario, poichè la proposta sconvolge, a suo avviso, l'impostazione del disegno di legge, introducendo eccezioni di notevole rilievo.

Contrari si dichiarano altresì il sottosegretario Picardi ed il senatore Cifarelli (che ritiene insufficienti le garanzie previste nell'emendamento aggiuntivo), nonchè il senatore Bosso; l'emendamento è infine respinto.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Bellisario e Limoni.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

### IN SEDE REFERENTE

- « Riforma dell'ordinamento universitario » (612);
- « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
- « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso, il 20 novembre scorso.

Dal relatore Bertola vengono illustrati alcuni articoli formulati dal Comitato di redazione in una serie di riunioni tenute fra il 25 novembre e l'11 dicembre.

Su tali norme, che riguardano l'iniziativa degli studenti, la loro partecipazione agli organismi di ateneo, nonchè la composizione ed il funzionamento degli organismi stessi, l'oratore precisa che le opinioni dei componenti del Comitato di redazione non sono state unanimi; in particolare egli fa presente il dissenso dei senatori comunisti in ordine alla composizione del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di corso di laurea.

Segue il dibattito: vi prendono parte i senatori Romano, Arnone, Codignola, Carraro, Antonicelli, Piovano, Spigaroli, Iannelli, Papa e Pellicanò.

Sulle modalità stabilite relativamente alla presenza degli studenti negli organismi di ateneo, ferme riserve sono formulate dal senatore Romano: a suo avviso è prevedibile, in mancanza di un più avanzato accoglimento delle forme di democrazia oggi richieste, un rifiuto di partecipazione da parte dei giovani. Egli si pronuncia quindi per un tipo di rappresentatività non istituzionalizzata, ma liberamente determinata, di volta in volta, dalle assemblee studentesche, altresì richiedendo poi, per la componente in parola, una presenza numerica negli organi collegiali uguale a quella prevista per i docenti, nonchè una rappresentanza pari al 20 per cento per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

I senatori comunisti, avverte infine l'oratore, non potrebbero consentire con una normativa che ignorasse tali qualificanti principi, dal cui riconoscimento, egli conclude, dipenderà pertanto anche l'atteggiamento del suo settore politico in ordine al provvedimento nel suo insieme.

Le norme in esame trovano consenziente il senatore Arnone, il quale sottolinea la trasformazione in senso democratico che verrà da esse impressa nella vita delle università.

Dello stesso avviso è il senatore Codignola: l'oratore, nel distinguere poi fra organismi a carattere prevalentemente amministrativo ed organismi con funzioni didattico-culturali, mette in evidenza la scelta coraggiosa (egli dice) compiuta dal Comitato di redazione nello stabilire un rapporto sostanzialmente paritetico fra docenti, studenti ed altre componenti universitarie entro il consiglio di dipartimento ed il consiglio di corso di laurea, mentre definisce equilibrata la soluzione adottata per gli altri organismi. Accenna quindi ad alcuni problemi particolari: l'opportunità di una norma che sancisca esplicitamente la soppressione del Senato accademico, e l'allargamento del diritto elettorale attivo e passivo anche agli studenti fuori corso per un limitato numero di anni.

Il senatore Carraro risponde ad alcuni rilievi del senatore Romano a proposito della ammissione di elementi estranei all'università a partecipare alle attività promosse dagli studenti: secondo l'oratore nessuna difficoltà può essere sollevata, al riguardo, per le attività culturali mentre riserve sono lecite quanto alla presenza di elementi estranei all'ateneo nelle assemblee studentesche dotate di potere deliberativo.

Accogliendo una proposta del senatore Romano, il senatore Antonicelli suggerisce poi di consentire che, a disposizione delle assemblee degli studenti, siano messi non solo « locali » ma anche attrezzature. L'oratore è favorevole altresì ad una rappresentanza studentesca eleggibile anche volta per volta, in occasione delle singole adunanze degli organi collegiali delle università.

Quest'ultima facoltà è sottolineata particolarmente dal senatore Piovano: egli ricor-

da in particolare le soluzioni prospettate, in proposito, nel disegno di legge n. 707 proposto dai senatori comunisti.

Alcune precise esigenze sono illustrate dal senatore Spigaroli: sua raccomandazione è soprattutto che la normativa elaborata non si presti a interpretazioni equivoche, per esempio in materia di responsabilità relative alla gestione delle assemblee studentesche (a suo avviso occorrerebbero determinate puntualizzazioni le quali peraltro nulla toglierebbero a una piena libertà di riunione); l'oratore non consente poi con la proposta di non istituzionalizzare le rappresentanze studentesche, a causa delle difficoltà che ne conseguirebbero nella tutela dei diritti della maggior parte degli interessati.

Ad avviso del senatore Iannelli esigenza non eludibile, nella disciplina della vita associativa studentesca, è quella di una precisa configurazione giuridica degli organismi rappresentativi di tale componente: essi — fa presente l'oratore — dovranno essere posti in condizioni di rispondere delle gestioni loro affidate specie nei confronti degli stessi giovani universitari.

Replica al precedente oratore, il senatore Papa, dichiarando di non condividere certa diffidenza manifestata nei confronti dei giovani, e che rischia di portare ad una riforma che collocherebbe le strutture universitarie in posizione arretrata persino rispetto a quelle in atto. Il senatore Papa propone poi che si stabilisca nell'assemblea la sede nella quale gli studenti dovranno decidere la loro partecipazione negli organi dell'Università.

Un dissenso di fondo rispetto agli articoli formulati viene manifestato dal senatore Pellicanò; senza disconoscere lo sforzo compiuto, l'oratore afferma che comunque, a parte le parole, il sistema rimarrebbe inalterato, negandosi all'università necessari raccordi con il mondo esterno, non accogliendosi il principio della pariteticità delle rappresentanze degli studenti e dei docenti, e discriminandosi, con l'esclusione dal governo degli atenei degli studenti fuori corso, a danno delle famiglie in condizioni socio-economiche meno favorite.

Replica brevemente agli oratori intervenuti il relatore Bertola; egli riafferma il valore profondo del rinnovamento che si propone.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Sul primo degli articoli in questione (concerne l'iniziativa degli studenti) vengono presentati una serie di emendamenti.

Il primo è dei senatori Sotgiu, Romano, Valeria Bonazzola Ruhl, Ariella Farneti e Papa: esso tende ad ammettere la facoltà degli studenti di invitare, ove lo ritengano, elementi estranei all'Università nelle assemblee e riunioni da essi promosse.

Su tale argomento vengono formulate altre due proposte, una dal senatore Codignola ed una dal senatore Carraro.

Il senatore Antonicelli chiede che, a disposizione degli studenti, per le assemblee e le iniziative da loro promosse, da parte dell'università siano messi a disposizione, oltre ai locali (come previsto nel testo in esame) anche i « mezzi » necessari. Alla proposta si dichiarano non contrari in linea di massima il senatore Codignola ed il relatore Bertola, ciascuno dei quali peraltro suggerisce quindi una diversa formulazione dell'emendamento.

Da parte del senatore Iannelli viene proposto che, anzichè di « organismi » studenteschi (come è detto nel testo della norma in discussione) si parli di « istituzioni », con la precisazione che esse saranno « giuridicamente riconosciute ».

Infine il senatore Spigaroli domanda che gli organismi, mediante i quali dagli studenti saranno gestite loro attività ricreative, sportive ed assistenziali, siano non facoltativi, ma obbligatori.

Intervengono nel dibattito che segue, oltre che i proponenti, anche i senatori Rosa, Premoli, Arnone, Burtulo e Cassano (quest'ultimo formula una serie di rilievi critici sui corsi considerati nell'articolo, aventi valore uguale a quelli ufficiali, che potranno essere proposti dagli studenti, e deliberati dal Consiglio di dipartimento).

Si passa quindi alla votazione.

L'emendamento dei senatori Sotgiu ed altri, (dopo che il relatore Bertola ed il ministro Ferrari-Agradi hanno invitato i pre-

sentatori a ritirarlo) viene mantenuto dai proponenti (per motivi, essi dicono, di chiarezza) e respinto dalla Commissione; il senatore Codignola non insiste sul proprio emendamento in materia e la Commissione accoglie l'emendamento redatto sullo stesso punto dal senatore Carraro. Il senatore Premoli annuncia il proprio dissenso per l'equivocità del testo in parola.

Anche l'emendamento del senatore Antonicelli, concernente i mezzi da mettere a disposizione degli studenti, viene respinto dalla Commissione, dopo una breve dichiarazione di voto contraria del senatore Premoli; indi il senatore Codignola non insiste sulla propria proposta sullo stesso argomento, ed infine la Commissione accoglie, in materia, l'emendamento formulato dal relatore Bertola.

Si dichiarano quindi contrari all'emendamento del senatore Iannelli il relatore ed il Ministro; quindi la Commissione respinge l'emendamento stesso ed accoglie invece il successivo formulato dal senatore Spigaroli.

L'articolo è infine approvato dalla Commissione nel suo complesso nel testo emendato: sancisce il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, in locali idonei ed adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'università, nonchè di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Esso riconosce altresì il diritto degli studenti di promuovere incontri ed altre libere attività culturali; d'intesa con la Giunta di ateneo, gli studenti gestiranno, mediante appositi organismi, attività ricreative, sportive ed assistenziali. Essi potranno promuovere libere attività di studio (compatibilmente con le esigenze del dipartimento) e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali, per i quali potranno proporre il docente e l'esperto responsabile. Il Consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta, provvederà all'organizzazione dei nuovi corsi, o con docenti della stessa università o con esperti.

*La seduta è sospesa alle ore 12,30 e viene ripresa alle ore 17,20.*

Viene affrontato l'esame del secondo articolo: concerne la partecipazione degli studenti (prevede che tale partecipazione sia libera e che, qualora essa non avvenga, gli organi collegiali possano ugualmente deliberare).

Riserve sulla formulazione dell'articolo vengono formulate dai senatori Codignola, Spigaroli, Burtulo, Cassano, Carraro, Piovano e Rosa (il senatore Piovano in particolare chiede che la norma precisi che, alla partecipazione degli studenti, il legislatore è particolarmente interessato, e che pertanto essa è « sollecitata »; mentre il senatore Burtulo solleva il problema della legittima costituzione degli organi in ipotesi di mancata partecipazione della rappresentanza studentesca).

Si conviene quindi, su proposta del relatore, di accantonare l'esame dell'articolo: sarà ripreso in sede di dibattito della successiva norma concernente la validità delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali.

Si passa al terzo articolo redatto dal Comitato: riguarda il Consiglio di ateneo.

Su proposta del senatore Codignola viene introdotta una modifica in ordine alla partecipazione degli iscritti al dottorato di ricerca (saranno almeno cinque); anche un altro emendamento, dello stesso senatore Codignola, è accettato dalla Commissione: riguarda un migliore coordinamento interno delle varie disposizioni dell'articolo.

Il senatore Carraro poi, accogliendo una segnalazione del senatore Codignola, propone un emendamento nel quale viene precisato che le funzioni attualmente attribuite al Senato accademico saranno esercitate dalla Giunta di ateneo.

Sul tema delle modalità di formazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di ateneo ha luogo un ampio dibattito. I senatori comunisti domandano che la delegazione studentesca possa essere rinnovata anche nel corso dell'anno accademico, mentre il senatore Spigaroli sottolinea le difficoltà inerenti alla proposta predetta, stante la difficoltà di istituzionalizzare (come essa esigerebbe) l'organismo assembleare studentesco. Dopo altri interventi dei sena-

tori Carraro, Arnone, Franca Falcucci, il relatore propone e la Commissione conviene, a maggioranza, di tenere fermo il testo redatto dal Comitato.

Tale testo viene confermato anche per quanto riguarda l'ammissibilità della rielezione dello stesso Rettore (su questo punto peraltro il senatore Codignola esprime dissenso).

Su proposta del relatore e, rispettivamente, del senatore Codignola, vengono poi introdotti due emendamenti su modalità di convocazione del Consiglio di ateneo.

Infine la Commissione accoglie l'articolo nel testo emendato.

Secondo la norma in parola, la funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al Consiglio di ateneo, che sarà costituito di rappresentanze delle componenti universitarie, secondo le seguenti proporzioni: 40 per cento docenti; 40 per cento studenti (di cui almeno cinque iscritti al dottorato di ricerca); 15 per cento aiuti; 5 per cento personale tecnico, amministrativo delle biblioteche ed ausiliario.

Per l'elezione delle predette rappresentanze, l'elettorato attivo e passivo spetterà ai membri dei Consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie.

Inoltre faranno parte del Consiglio di Ateneo tre rappresentanti del Comune in cui ha sede l'Università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo non potrà essere inferiore a sessanta, nè superiore a centodieci.

Il Consiglio di Ateneo eleggerà il Rettore tra i docenti che ne fanno parte e una Giunta, costituita da un numero di componenti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dei membri del Consiglio stesso, secondo le proporzioni sopra indicate.

Le attuali competenze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione saranno attribuite alla Giunta di Ateneo.

Il Consiglio e la Giunta saranno presiedute dal Rettore.

Il Rettore e i membri del Consiglio e della Giunta dureranno in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che saranno eletti annualmente.

Il Consiglio di Ateneo sarà convocato dal Rettore almeno due volte all'anno o, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo saranno sottoposti dalla Giunta all'esame e all'approvazione del Consiglio.

Senza dibattito la Commissione approva quindi il successivo articolo: riguarda la composizione numerica dei Consigli di ateneo di ciascuna università (verrà inserito tra le disposizioni finali e transitorie) e stabilisce che, in prima applicazione della riforma, il Ministro della pubblica istruzione determinerà per ciascuna università il numero complessivo dei membri del Consiglio di ateneo, entro i limiti stabiliti dal precedente articolo.

Si passa al successivo articolo, sul Consiglio di dipartimento.

In un ampio dibattito viene esaminato il tema, sollevato dal senatore Codignola, dell'elettorato plurimo degli studenti, previsto dalla norma in esame: a giudizio del senatore Codignola, per le elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento, da parte di ciascun interessato dovrebbe essere indicato il dipartimento prescelto per l'esercizio del diritto di voto, essendo incongruo il sistema previsto dell'ammissione alle operazioni elettorali in tutti i dipartimenti frequentati.

Di contrario avviso sono i senatori Spigaroli, Falcucci ed il relatore Bertola, mentre il senatore Arnone consente con la tesi del senatore Codignola.

Su proposta del ministro Ferrari-Agradi, si stabilisce infine di accantonare l'emendamento proposto dal senatore Codignola: sarà riesaminato in sede di coordinamento finale degli articoli del disegno di legge, prima del conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea. Indi l'articolo è accolto con tale intesa e con un emendamento al primo comma, relativo alla rap-

presentanza degli iscritti al dottorato di ricerca.

Secondo la norma, il Consiglio di dipartimento si costituirà di rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni: 50 per cento docenti; 30 per cento studenti, di cui tre iscritti al dottorato di ricerca; 20 per cento aiuti, tecnici laureati e bibliotecari.

Per le elezioni delle predette rappresentanze l'elettorato attivo e passivo spetterà, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, agli aiuti, ai tecnici laureati e ai bibliotecari appartenenti al dipartimento stesso.

L'elezione dei rappresentanti di ciascuna componente sarà valida se avrà partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio in parola non potrà essere superiore a trenta.

Il Consiglio eleggerà, fra i docenti del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo farà già parte del Consiglio, verrà sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Il direttore presiederà il Consiglio di dipartimento con diritto a voto.

Non sarà consentito far parte di più di un Consiglio di dipartimento.

Il direttore e i membri del Consiglio di dipartimento dureranno in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che verranno eletti annualmente.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti parteciperanno soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le chiamate degli aiuti, i docenti e gli aiuti.

Si passa all'esame del successivo articolo, concernente il Consiglio del corso di laurea.

Il relatore Bertola, ad evitare la pletoricità dell'organo, e quindi la sua paralisi, prospetta l'opportunità di fissare un numero massimo dei docenti da includere; si dichiara poi disposto a consentire il diritto elettorale attivo e passivo anche agli studenti fuori corso per non più di due anni.

Sul primo dei due temi sollevati dal relatore si svolge un ampio dibattito: intervengono i senatori Burtulo (per sottolineare la necessità che tutti i docenti abbiano la possibilità di essere presenti almeno in un organo dell'ateneo), Rosa, Codignola, Castellaccio, Arnone (che propone di suddividere, eventualmente, il Consiglio dei corsi di laurea per sezioni) e Spigaroli. Sulla proposta ventilata nel corso del dibattito, di istituire eventualmente una Giunta o Comitato esecutivo, il Ministro formula delle riserve, suggerendo di accogliere il testo sottoposto all'esame della Commissione, essendo sempre ammissibile (egli osserva) una distribuzione dei compiti interna al Consiglio del corso di laurea, volta al fine di rendere più snelli i lavori.

La Commissione infine accoglie la proposta del Ministro, ed approva l'articolo nel testo del Comitato di redazione, con l'emendamento relativo agli studenti fuori corso.

I senatori comunisti illustrano, a questo punto, due emendamenti, da loro presentati, concernenti la composizione degli organi collegiali; col primo di tali emendamenti viene precisato che la partecipazione degli studenti agli organi dell'università, facoltativa, sarà decisa nell'assemblea degli studenti: in caso di partecipazione, il numero dei rappresentanti degli studenti dovrebbe essere pari a quello dei docenti; col secondo emendamento si tende a prevedere il diritto del personale non docente di partecipare agli organismi di direzione delle università, a tutti i livelli, in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dei singoli organismi.

I due emendamenti vengono peraltro ritenuti incompatibili con le norme già accolte.

Si prende in esame quindi l'articolo concernente la validità delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali dell'università.

Il relatore Bertola propone un emendamento tendente a riformulare il testo dell'articolo (precedentemente accantonato) relativo alla partecipazione degli studenti, e ad inserire lo stesso nella norma in esame sotto forma di commi aggiuntivi.

Secondo la nuova redazione in parola, la partecipazione degli studenti agli organismi dell'università sarà libera: gli studenti potranno deliberare tale partecipazione anche successivamente alla costituzione degli organi di cui si tratta, la cui costituzione non verrà invalidata dall'eventuale non partecipazione degli studenti.

Sull'emendamento del relatore intervengono, in un ampio dibattito, i senatori Spigaroli, Burtulo, Codignola, Del Nero, Rosa, Arnone, Piovano e Iannelli.

Dal senatore Spigaroli viene sollevato il problema della sede nella quale dovrà essere validamente adottata, da parte degli studenti, la deliberazione di cui è parola nel testo del relatore; mentre il senatore Codignola suggerisce di precisare che tale sede sarà l'assemblea di dipartimento. Il senatore Piovano prospetta poi la possibilità di abbassare il *quorum* di validità delle elezioni, nella ipotesi di una loro ripetizione, in seguito a mancata partecipazione, in prima istanza, della componente studentesca.

Dopo replica del relatore Bertola, che non si nasconde le difficoltà dell'argomento in discussione, il ministro Ferrari-Aggradi invita la Commissione ad accogliere l'emendamento nel testo del relatore, che, a suo fermo avviso, compone in modo ragionevole le esigenze, in qualche modo confliggenti, della partecipazione studentesca e della tutela della libertà di tale componente universitaria.

Seguono alcune dichiarazioni di voto.

I senatori Sotgiu e Piovano, in un giudizio complessivo non solo sull'articolo in discussione, ma anche sugli articoli precedentemente accolti, manifestano il dissenso dei senatori comunisti. Pur dando atto del tentativo di acquisizione di posizioni più avanzate, gli oratori ritengono la normativa accolta insufficiente e tale da scoraggiare gli studenti che si interessano dei problemi dell'università; avendo il testo accolto dalla Commissione adottato il principio della co-gestione, in contrasto con le attese del mondo studentesco, essi ritengono infatti che la diffidenza dei giovani, anziché diminuire verrà ad accrescersi su un punto determinante della riforma, il giudizio negativo sul quale

non potrà quindi non ripercuotersi (essi concludono) anche sul complesso del provvedimento.

Anche secondo il senatore Pellicanò le norme sulla partecipazione accolte dalla Commissione aumenteranno e non elimineranno la sfiducia degli studenti, con grave nocimento (egli osserva) per l'avanzamento democratico del Paese.

Voto favorevole viene invece annunciato, per i relativi settori, dai senatori Codignola e Spigaroli; il primo oratore tiene peraltro a sottolineare il carattere sperimentale delle norme in esame, che egli quindi dichiara suscettibili di adattamento alle situazioni che si verranno a determinare, non solo in sede di applicazione, ma anche in vista di un'ulteriore evoluzione legislativa della materia. Il senatore Spigaroli precisa poi, a titolo personale, di non poter condividere l'emendamento da ultimo presentato dal relatore per l'insufficiente chiarezza della sua formulazione: sul punto pertanto si asterrà dal voto.

Dichiarazione di astensione viene fatta anche dal senatore Antonicelli che egli motiva con la sua preferenza per una soluzione dialettica della partecipazione delle varie componenti al governo dell'università.

L'articolo in questione viene infine accolto con l'emendamento anzidetto, nel quale è anche introdotto un sub-emendamento formale.

Oltre alla partecipazione degli studenti, disciplinata secondo quanto stabilito dallo emendamento stesso, la norma dispone anche che, per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle università, occorrerà la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, di un terzo; le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti.

Infine, su proposta del senatore Codignola, viene inserita una correzione nel testo dell'articolo 14, accolto dalla Commissione il 20 novembre: l'aiuto al dipartimento cesserà di appartenere al ruolo, non già dopo dieci, ma dopo otto anni di servizio; per gli aiuti forniti del dottorato di ricerca, il pre-

detto servizio sarà, conseguentemente, ridotto a quattro anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Viene stabilito che il Comitato di redazione degli articoli del disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario si riunirà domani, 18 dicembre, alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

#### LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
TOGNI*

*Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Gaspari ed il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Volpe.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**« Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (941).**

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Deriu, chiarendo che il mancato pieno funzionamento dei compartimenti di traffico aereo è dovuto soprattutto all'insufficienza numerica del personale assegnato all'Amministrazione dell'aviazione civile, insufficienza che non è stato possibile colmare o attenuare neanche con utilizzazione del personale proveniente dal disciolto Ente autotrasporti merci; dopo aver auspicato un dibattito in Commissione — con l'intervento del Ministro ed eventualmente del Direttore generale — sui problemi della predetta Amministrazione, il relatore conclude proponendo un emendamento all'ar-

ticolo unico del disegno di legge per prorogare a tutto l'anno 1973 l'esercizio da parte della Direzione generale delle funzioni attribuite ai compartimenti in questione.

Prende quindi la parola il senatore Abenante, il quale, sottolineata la necessità di un coordinamento (anche in previsione della prossima attuazione dell'istituto regionale) di tutto il settore dei trasporti, e quindi anche del traffico aereo, si dichiara contrario all'emendamento suggerito dal relatore.

A sua volta, il senatore Crollalanza, dopo essersi associato alla proposta di un dibattito *ad hoc* sull'intera materia, fa presente l'anacronismo della coincidenza dei compartimenti in oggetto con le regioni aeree militari.

Conclude il dibattito il ministro Gaspari: ribadito quanto detto dal relatore circa l'insufficienza del personale dell'Amministrazione dell'aviazione civile, il rappresentante del Governo si dichiara a disposizione della Commissione in relazione al dibattito richiesto; dopo aver comunicato che il Ministero da lui diretto ha approntato un piano regolatore degli aeroporti italiani, l'oratore invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge con l'emendamento proposto dal relatore.

Senza ulteriore discussione è approvato, con l'astensione dei senatori comunisti e della sinistra indipendente, l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento su accennato.

« **Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane** » (300-339-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Lombardi, anche a nome della Sottocommissione nominata il 4 dicembre scorso, dà notizia dei contatti avuti con esponenti delle Commissioni lavori pubblici e trasporti dell'altro ramo del Parlamento e degli accordi di massima raggiunti: in questo quadro l'oratore illustra talune modifiche agli articoli 1 e 2, concernenti la estensione ai consorzi tra comuni e provincie della competenza in tema di costruzione e di esercizio di ferrovie metropolitane; l'attribuzione al Ministro dei trasporti della potestà di approvare anche i progetti di massi-

ma delle ferrovie metropolitane; l'inserimento, nella Commissione prevista nel secondo comma del citato articolo 2, anche di un esperto dell'esercizio. Pur dichiarandosi personalmente non soddisfatto della soluzione data al problema da lui posto in evidenza nella ricordata seduta del 4 dicembre scorso, relativamente alla concreta attuabilità del piano regionale dei trasporti pubblici, il relatore invita la Commissione ad accogliere le modifiche da lui illustrate.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate agli articoli dalla Camera dei deputati, con gli emendamenti suggeriti dal relatore, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (930).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

La Commissione, d'accordo col ministro Gaspari, delibera di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (947).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Anche su questo provvedimento, d'accordo col sottosegretario Volpe, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962** » (742), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia** » (900-urgenza), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il presidente Togni dà lettura di un telegramma con il quale il ministro dei lavori

pubblici Natali rende nota alla Commissione la indisponibilità sua propria, per precedenti impegni di Governo, nonché dei sottosegretari, per ragioni di salute, a partecipare ai lavori di questa seduta.

Il senatore Abenante, pur non mettendo in dubbio i motivi addotti nel telegramma, esprime una energica protesta contro quella che appare una tattica dilatoria ed un tentativo del Governo di voler eludere precise responsabilità sul grave problema dei terremotati dell'Irpinia e del Sannio.

Dopo un intervento del senatore Deriu, su proposta del Presidente, la Commissione delibera di prendere in esame i provvedimenti in questione nel prossimo mese di gennaio, prima della riapertura dei lavori del Senato, in una data che sarà fissata dallo stesso Presidente.

« **Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento** » (893), d'iniziativa del senatore Zannier.  
(Rinvio dell'esame).

Il relatore, senatore Tansini, al quale si associano i senatori Lombardi e Genco, invita la Commissione a richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Maderchi, contrario alla proposta del relatore, il senatore Zannier, presentatore del provvedimento, sottolinea i gravi danni derivanti dalla mancata realizzazione di opere pubbliche a causa della deserzione degli appalti; nel ricordare il parere favorevole espresso ieri dalla Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti da lui concordati col Governo, l'oratore invita la Commissione a risolvere con la massima urgenza un problema ormai non più procrastinabile.

La Commissione decide quindi di porre all'ordine del giorno il provvedimento in esame nelle stesse sedute in cui saranno discussi i provvedimenti a favore dei terremotati dell'Irpinia e del Sannio.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
ZANNIER

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Latanzio.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

### ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore Colleoni.

### IN SEDE REDIGENTE

« **Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti** » (895), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli).

Il relatore, senatore Dosi, riferisce alla Commissione sui contatti avuti tra i vari Gruppi politici al fine di raggiungere un accordo sui punti per i quali si erano manifestate le maggiori divergenze di opinioni durante la precedente discussione. Dopo aver auspicato una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, il senatore Dosi propone la costituzione di una Sottocommissione con il compito di seguire l'applicazione delle norme in discussione e la redazione del Regolamento di esecuzione.

Dopo un breve intervento del presidente Zannier, il senatore Adamoli, pur riconfermando le profonde riserve avanzate dal Gruppo comunista circa il provvedimento in discussione, afferma che se si raggiungesse un accordo circa un impegno comune per l'eliminazione — da attuarsi attraverso le norme regolamentari — delle più gravi storture del provvedimento e se emergesse inoltre un chiaro impegno politico di tutti i

Gruppi per la presentazione di norme integrative dell'attuale disegno di legge, la sua parte politica sarebbe disposta a rinunciare alla pregiudiziale sollevata nella scorsa seduta e potrebbe anche dichiararsi d'accordo per una eventuale richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Dosi, il presidente Zannier, facendo proprio il suggerimento del relatore, propone la costituzione di una Sottocommissione che segua la prima applicazione delle norme in discussione e la stesura del regolamento; suggerisce quindi che le esigenze prospettate in particolare dal senatore Adamoli vengano sottoposte alla Commissione e al Governo in un ordine del giorno che potrebbe essere esaminato al termine della discussione. Conclude osservando che, ove si raggiungesse un accordo tra i vari Gruppi politici, si potrebbe formulare oggi stesso la richiesta di assegnazione in sede deliberante o prendere contatti con la Presidenza del Senato per ottenere che la discussione conclusiva in Assemblea possa aver luogo entro la corrente settimana.

La Commissione accoglie i suggerimenti del Presidente e riprende l'esame degli articoli, sospeso nella scorsa seduta.

Viene innanzitutto approvato l'articolo 21 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. All'articolo 22 viene presentato un emendamento, soppressivo dell'intero testo, dai senatori Piva ed altri. Dopo interventi dei senatori Bertone e Piva, del relatore Dosi, del presidente Zannier e del sottosegretario Lattanzio, l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

Gli articoli dal 22 al 36 vengono quindi approvati senza modificazioni.

All'articolo 37 viene presentato dai senatori Mammucari ed altri un emendamento soppressivo dell'intera formulazione. Dopo interventi del senatore Mammucari e del relatore Dosi, il sottosegretario Lattanzio si dichiara disposto ad accettare un ordine del giorno che prospetti il problema sollevato dal senatore Mammucari. Il senatore Mammucari dichiara quindi di ritirare l'emendamento. L'articolo 37 è così messo in votazione ed accolto nel testo originario.

Gli articoli 38 e 39 sono approvati nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

All'articolo 40 i senatori Piva ed altri suggeriscono un emendamento modificativo del primo comma. Il senatore Piva illustra la ragione della modificazione suggerita; intervengono il relatore Dosi, il sottosegretario Lattanzio e il senatore Mammucari. Dopo di che l'emendamento viene messo ai voti e respinto. L'articolo 40 è quindi approvato senza modificazioni.

Anche gli articoli 41, 42 e 43, dopo interventi del sottosegretario Lattanzio e dei senatori Piva, Minnoci e Trabucchi (quest'ultimo dichiara di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 42), vengono approvati nel testo della Camera dei deputati.

Il senatore Trabucchi dichiara quindi di ritirare — dopo interventi del relatore Dosi e del sottosegretario Lattanzio — un emendamento da lui presentato alla Tabella A allegata al disegno di legge.

A questo punto il presidente Zannier sospende la seduta per consentire ai Gruppi politici di concordare un ordine del giorno riguardante i problemi più rilevanti sollevati durante il dibattito.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,40, viene ripresa alle ore 12,45).*

Il relatore senatore Dosi dà lettura dell'ordine del giorno, concordato tra le varie parti politiche, che reca la firma del relatore e dei senatori Mammucari, Catellani, Colleoni, Zannier e Filippa. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nel votare il disegno di legge n. 895 riguardante l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è unanime nell'impegnare il Governo a:

1) condurre studi ed accertamenti che consentano di pervenire alla estensione dell'assicurazione obbligatoria alle macchine agricole;

2) promuovere la targatura dei ciclomotori onde rendere possibile l'estensione agli stessi dell'assicurazione obbligatoria, stu-

diando una soluzione, anche di natura mutualistica, che consenta un alleggerimento della misura dei premi;

3) regolamentare in modo idoneo l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria ai natanti in modo da renderne possibile l'identificazione ed il controllo;

4) per quanto concerne gli automezzi ed i natanti dello Stato, a concedere la preferenza, a parità di condizioni, all'INA;

5) a condurre studi ed accertamenti relativi ai terzi trasportati onde estendere, nei loro confronti, l'assicurazione obbligatoria e così completare la copertura di tutti i rischi della circolazione;

6) promuovere, in sede di Regolamento, la costituzione di una Commissione nella quale siano rappresentati gli utenti e che possa collaborare all'esame delle tariffe;

7) condurre, nel corso di attuazione della presente legge, studi ed accertamenti al fine di ridurre i limiti di cui all'articolo 21;

8) promuovere lo svolgimento, da parte delle compagnie di assicurazione, di un'azione preventiva contro gli incidenti della strada, azione da stabilire di intesa tra il Ministero dell'industria ed i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici ».

Dopo un breve intervento del sottosegretario Lattanzio, il presidente Zannier riferisce sui contatti avuti — durante la breve sospensione della seduta — con la Presidenza del Senato, la quale ha fornito assicurazioni circa la possibilità di concludere la discussione in Assemblea entro la corrente settimana. A suo avviso, cade pertanto la ragione di un eventuale richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Seguono interventi dei senatori Adamoli, Piva e Catellani, del presidente Zannier e del sottosegretario Lattanzio. L'ordine del giorno concordato viene quindi posto in votazione ed approvato. La Commissione autorizza infine il relatore Dosi a presentare in Assemblea la relazione ed il testo approvato degli articoli.

#### RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 975

Il senatore Minnocci propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 975, riguardante finanziamenti all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA). La Commissione unanime, con l'accordo del rappresentante del Governo, accoglie la proposta del senatore Minnocci e incarica il presidente Zannier di rivolgere in tal senso richiesta al Presidente del Senato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

### IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
CAROLI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

#### SUL RINVIO DEL SOPRALLUOGO AGLI OSPEDALI SICILIANI

Il presidente Caroli ragguaglia la Commissione circa i motivi che hanno suggerito un breve rinvio del programmato sopralluogo agli ospedali siciliani. Dà quindi lettura di un telegramma inviatogli dal Presidente dell'Associazione regionale ospedali siciliani in cui si manifesta il rammarico per il rinvio e si auspica una sollecita realizzazione dell'iniziativa, a cui sono legate vive speranze per un rilancio dell'assistenza ospedaliera in Sicilia.

I senatori Picardo ed Arcudi esprimono anch'essi il loro rincrescimento per il rinvio e pregano la Commissione di fissare fin d'ora la data del sopralluogo, suggerendo il periodo successivo alle ferie natalizie.

Il suggerimento è accolto dalla Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche** » (306), d'iniziativa del senatore Perrino;

« **Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole** » (589), d'iniziativa del senatore Maccarrone Antonino ed altri.

(Discussione e approvazione in un testo unificato).

Il presidente Caroli informa che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo e che pertanto essi verranno discussi nel testo unificato elaborato dalla Sottocommissione all'uopo istituita.

Riferisce quindi brevemente il senatore Colella il quale, dopo avere ribadito le argomentazioni da lui già addotte in sede referente a favore di una disciplina dell'attività dei tecnici di laboratorio più consona ai tempi e alle odierne esigenze, illustra il testo unificato redatto dalla Sottocommissione, testo nel quale — egli afferma — si è cercato di recepire e contemperare gli aspetti salienti dei due provvedimenti in discussione, tenendo presente la necessità di una preparazione di buon livello per la categoria, che sarà chiamata a disimpegnare nella nuova struttura ospedaliera in via di realizzazione compiti sempre più importanti e delicati.

La Commissione, ritenendo superfluo riaprire nella nuova sede la discussione generale, decide di passare all'esame degli articoli.

Viene quindi approvato l'articolo 1, che riproduce l'articolo 1 del disegno di legge n. 306, con la sola variante che all'espressione « arte ausiliaria », riferita ai tecnici di laboratorio, viene sostituita l'altra « attività di tecnico di laboratorio », modificazione che si decide di adottare per tutto il provvedimento.

Dell'articolo 2 (che presenta anch'esso la stessa formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 306) la Commissione approva il primo comma, mentre sul secondo comma si apre un dibattito a cui partecipano

i senatori Pinto, Orlandi, Argiroffi, Del Pace, Arcudi, Ferroni, Chiariello, il relatore Colella, il Presidente e la rappresentante del Governo.

Nel corso della discussione viene considerata l'opportunità di mantenere il comma in questione ovvero di sopprimerlo, lasciando eventualmente al Ministero della sanità il compito di regolare la materia specifica, e viene altresì sottoposta ad esame la determinazione dell'anno a partire dal quale agli enti e laboratori è fatto divieto di assumere personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione.

Al termine del dibattito, il secondo comma viene approvato con una modifica, proposta dalla rappresentante del Governo, per cui alle parole « quinto anno » vengono sostituite le altre « sesto anno ».

L'articolo 2 è quindi approvato, con la modifica testè indicata.

Viene poi posto in discussione l'articolo 3; sul terzo comma esprimono perplessità i senatori Pinto, Orlandi e il relatore Colella.

La Commissione approva infine l'articolo stesso con due emendamenti soppressivi al terzo comma, che risulta pertanto del seguente tenore:

« Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il 16° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione ».

Senza modifiche, viene quindi approvato l'articolo 4 (che riproduce lo stesso articolo del disegno di legge n. 306).

All'articolo 5 (che ricalca l'articolo 5 del disegno di legge n. 306, ad eccezione della inclusione di una prova scritta, oltre quella orale e pratica) viene presentato un emendamento da parte del Governo tendente a precisare la composizione della Commissione esaminatrice davanti alla quale gli allievi, al termine del corso di studi, dovranno sostenere l'esame finale di abilitazione.

Contrari all'emendamento governativo si dichiarano il relatore e i senatori Picardo, Pinto, Arcudi e Argiroffi.

Dopo che la rappresentante del Governo ha dichiarato di non insistere sull'emendamento, la Commissione approva l'articolo 5 nel testo originario.

Vengono del pari approvati, senza modifiche, gli articoli 6, 7 e 8 (che riproducono gli stessi articoli del disegno di legge n. 306).

Il senatore Del Pace presenta quindi un emendamento tendente ad estendere i benefici del provvedimento anche a quei tecnici di laboratorio che operano in campo chimico, oltre che medico.

La Commissione approva l'emendamento dando mandato al Presidente e al relatore di collocarlo nella sede idonea all'atto del coordinamento.

La Commissione passa quindi all'esame delle disposizioni transitorie.

L'articolo 9, elaborato dalla Sottocommissione, viene approvato nella seguente formulazione:

« Coloro che, alla data di pubblicazione della seguente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno tre anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche presso enti ospedalieri e enti pubblici sono ammessi a sostenere le stesse prove di esame previste dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Uguale facoltà spetta a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno 5 anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche in sedi diverse dagli enti ospedalieri o da enti pubblici ».

Il senatore Arcudi presenta quindi un emendamento aggiuntivo (articolo 9-bis), il quale dopo un breve intervento del sottosegretario Dal Canton, viene approvato nel seguente testo concordato dalla Commissione:

« Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, essendo risultati vincitori di un concorso per tecnico di laboratorio di analisi cliniche, abbiano in tale qualità prestato servizio ininterrotto per al-

meno tre anni in enti ospedalieri, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici, sono esonerati dall'esame di abilitazione ».

Parimenti senza modificazioni è approvato l'articolo 10, in cui si precisa che le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio di analisi cliniche riconosciute dallo Stato continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino alla sessione dell'anno 1972.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

Viene altresì approvato il seguente titolo: « Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## **PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare » (995), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 4<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1960, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria » (994), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> Commissioni riunite*).

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****Giunta delle elezioni***Giovedì 18 dicembre 1969, ore 19***1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

*Giovedì 18 dicembre 1969, ore 11,30**In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

1. Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1018) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede redigente***Discussione del disegno di legge:**

Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti (752).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. MAIER e MACAGGI. — Estensione ad alcune categorie del personale dipendente

dagli Enti locali delle disposizioni sul collocamento a riposo contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (62).

2. CUZARI ed altri. — Estensione ai dipendenti fuori ruolo dello Stato di norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, recante la sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (448).

3. DEL NERO ed altri. — Norme sui concorsi a posti di personale sanitario dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi (627).

**II. Esame dei disegni di legge.**

1. PIERACCINI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL; modifiche dell'ordinamento dell'Istituzione nazionale assistenza dipendenti enti locali (858).

2. LOMBARDI ed altri. — Riconoscimento di anzianità a dipendenti statali di ruolo troncanti in particolari situazioni (95).

3. LOMBARDI ed altri. — Norme per il riordinamento delle carriere del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato (388).

4. PINTO. — Modifica dell'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per consentire il trasferimento del medico condotto per anzianità (366).

5. TRABUCCHI. — Modificazioni del testo unico, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province (80).

6. ARENA ed altri. — Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (638).

7. TROPEANO ed altri. — Esercizio del voto da parte di cittadini della Repubblica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ed erroneamente omessi o cancellati dalle liste elettorali (668).

8. MAGNO e DI VITTORIO BERTI Bal-dina. — Costituzione in comune autonomo della frazione Zapponeta del comune di Manfredonia (403).

9. DEL NERO ed altri. — Modifica dell'articolo 15, n. 6), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale (928).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

2. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

3. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'università (408).

4. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

5. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## 2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Giovedì 18 dicembre 1969, ore 10*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## 5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 18 novembre 1969, ore 11*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (857-*Urgenza*).

BELOTTI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (361).

3. RICCI e TANGA. — Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (462).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

2. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo

28, tariffa all. A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

3. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

4. Deputati BRESSANI ed altri. — Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigiano della regione Friuli-Venezia Giulia (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (180).

(*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

#### *In sede deliberante*

### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato (746).

6. Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (943).

7. Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della Congiuntura (ISCO) (952) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto (954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

5. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).

6. Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (761).

7. Deputato ALESI. — Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del

testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari (955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### 6<sup>a</sup> Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 18 dicembre 1969, ore 17

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO Pietro; MASCHIELLA e CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI. — Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (750) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

#### III. Esame dei disegni di legge:

1. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

2. BLOISE ed altri. — Estensione alle maestre giardiniere dei benefici previsti dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (617).

3. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

#### I. Discussione del disegno di legge:

LA ROSA ed altri. — Inquadramento di ufficio nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (407).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BALBO ed altri. — Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (477).

2. DE LEONI. — Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni (607).

#### III. Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio (1005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**9ª Commissione permanente**

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

*Giovedì 18 dicembre 1969, ore 10*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

ZANNIER ed altri. — Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) (204).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. TREU ed altri. — Ulteriore proroga delle provvidenze previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, in favore di zone depresse del Centro-Nord (757).

2. MORLINO e RICCI. — Modificazioni alle norme per la elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 (859).

3. Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (1000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali (1004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (669-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**10ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 18 dicembre 1969, ore 16,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati (782).

**Commissione parlamentare  
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

*Giovedì 18 dicembre 1969, ore 10,30*

(PALAZZO DELLA SAPIENZA)

1. Esame del regolamento di Tribuna politica per il 1970.

2. Esame del programma di Tribuna politica per il 1970.

*Licenziato per la stampa dall'ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 1 del giorno 18 dicembre 1969*